Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Milano
Città Metropolitana

Allegato 2 alla Deliberazione n. 1185 del 24.11.2025

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E LE AATTSS DI BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA, PAVIA E VAL PADANA PER L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEDICATO AL PERCORSO DI CONTRATTUALIZZAZIONE, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E VALIDAZIONE DEI DATI CON GLI ENTI GESTORI SANITARI, SOCIOSANITARI E SOCIALI IN CAPO AI DIPARTIMENTI PAAPSS E PIPSS, PER UN PERIODO DI 60 MESI.

RIEPILOGO INFORMAZIONI DI GARA

Stazione Appaltante	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Indirizzo stazione appaltante	Corso Italia, 52 – 20122 Milano
Tipologia della procedura	Procedura Aperta
Codice CPV principale	*72500000-00*
Codice CIG	B9585652FD
Termine ultimo per la presentazione delle Offerte	**Ore 12:00 del 15/01/2026**
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	**Ore 12:00 del 07/01/2026**
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore posto a base d'asta (IVA esclusa) Costi della sicurezza derivanti da interferenza, non soggetti a ribasso, inclusi	€ 4.700.600,00 (Iva esclusa)
Valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)	€ 0,00 (Iva esclusa)

RIEPILOGO INFORMAZIONI DI GARA 2

PREMESSA 5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 6
   1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 6
   1.2 DOTAZIONI TECNICHE 7
   1.3 IDENTIFICAZIONE 8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
   2.1 DOCUMENTI DI GARA 8
   2.2 CHIARIMENTI 9
   2.3 COMUNICAZIONI 10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 10
   3.1 DURATA 12
   3.2 REVISIONE PREZZI 12
   3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 16
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 17
   6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 17
   6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 18
   6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 19
   6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 19
7. AVVALIMENTO 20
8. SUBAPPALTO 22
9. GARANZIA PROVVISORIA 22
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 26
11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 26
   11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 27
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 28
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 30
   13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 30
   13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 35
   13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 35
   13.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 35
   13.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 37
14. OFFERTA TECNICA 40
15. OFFERTA ECONOMICA 43
16. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 44
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 45
   17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 45
   17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 48
   17.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 49
   17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 49

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 50
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 50
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 51
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 52
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 53
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 54
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 55
25. CODICE DI COMPORTAMENTO 56
26. ACCESSO AGLI ATTI 57
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 59
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 59
29. DOCUMENTI E VERIFICHE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 59

PREMESSA

Con Deliberazione a contrarre n. 1185 del 24/11/2025, l'Amministrazione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ha deliberato di affidare, in unione d'acquisto con le AATTSS di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Pavia e Val Padana ai sensi del D.lgs. 36/2023 (*breviter* anche Codice) l'acquisizione di un sistema informativo e relativi servizi di assistenza e manutenzione dedicato al percorso di contrattualizzazione, valutazione, rendicontazione e validazione dei dati con gli enti gestori sanitari, sociosanitari e sociali in capo ai dipartimenti PAAPSS e PIPSS, per un periodo di 60 mesi.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto SinTel, messo a disposizione da ARIA S.p.A. (di seguito Piattaforma), accessibile all'indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-SinTel.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è il seguente:

ATS della Città Metropolitana di Milano NUTS: ITC4C;

ATS Bergamo NUTS: ITC46;

ATS Brescia NUTS: ITC47;

ATS Brianza NUTS: ITC4D;

ATS Insubria NUTS: ITC41;

ATS Pavia NUTS: ITC48;

ATS Val Padana NUTS: ITC4B;

La descrizione dell'esatto contenuto delle prestazioni oggetto di contratto è dettagliatamente riportata all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto (*breviter* anche CSA) con relativi allegati.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), è Carmela Merola, Direttore F.F. SC Gestione Acquisti di ATS della Città Metropolitana di Milano.

I funzionari istruttori: Melania Lancini mlancini@ats-milano.it ; Gabriella Polti gpolti@ats-milano.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Allegato C "Modalità Tecniche di Utilizzo Piattaforma SinTel" (parte integrante del presente Disciplinare).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto previsto dai manuali pubblicati sul sito di Aria S.p.A., alla sezione Guide e Manuali, disponibili all'indirizzo:

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura sulla Piattaforma SinTel alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nell'Allegato C "Modalità Tecniche di Utilizzo Piattaforma SinTel", documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando l'Help Desk al numero verde 800.116.738. oppure inviando una mail a supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

I. Capitolato Speciale d'Appalto, descrittivo e prestazionale, e relativi allegati (Allegato 1);

II. Capitolato Tecnico (sub Allegato 1 Capitolato Speciale d'Appalto) e relative **Appendici A e B**;

III. Dettaglio fabbisogni per ATS (sub allegato 2 Capitolato Speciale d'Appalto);

IV. Disciplinare di Gara (Allegato 2);

V. Schema di contratto (Allegato 3);

VI. Domanda di partecipazione (**Allegato A** Sub allegato 1 al Disciplinare di gara);

VII. Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751, il cui testo è pubblicato all'interno del sito internet di Regione Lombardia (**Allegato B** Sub allegato 2 al Disciplinare di gara);

VIII. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa in conformità a quanto previsto dai manuali pubblicati sul sito di Aria S.p.A., alla sezione Guide e Manuali, disponibili all'indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali (**Allegato C** Sub allegato 3 al Disciplinare di gara);

IX. Progetto di gara (**Allegato D** Sub allegato 4 al Disciplinare di Gara);

X. Schema di offerta economica (**Allegato E** Sub Allegato 5 al Disciplinare di gara);

XI. Dettaglio offerta economica (**Allegato E1** Sub Allegato 1 allo Schema di Offerta Economica);

XII. Modulo di Avvalimento (**Allegato F** Sub allegato 6 al Disciplinare di gara);

XIII. "*Request.xml*" del Documento di gara unico europeo (DGUE). La "R*equest.xml"* del DGUE rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione alla presente procedura, devono compilare la loro "*Response.xml"* del Documento di gara unico europeo.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Bandi di Gara" al seguente link: https://www.ats-milano.it/ats/bandi-gara e sulla Piattaforma alla sezione "Bandi sulla piattaforma SinTel".

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 8 giorni prima del termine fissato** per la presentazione delle offerte, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/01/2026**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma "Comunicazioni della procedura", presente all'interno del "Dettaglio" della presente procedura, riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte:

- sulla Piattaforma SinTel, all'interno della sezione "Documentazione di gara", presente all'interno del "Dettaglio" della presente procedura;
- sul sito istituzionale all'indirizzo internet http://www.ats-milano.it, all'interno dell'apposita sezione "Bandi di Gara".

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la natura delle prestazioni oggetto della presente procedura non ne consente la suddivisione.

Tabella n. 1

Lotto	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	ATECO	Importo (IVA esclusa)
1	Acquisizione di un sistema informativo e relativi servizi di assistenza e manutenzione dedicato al percorso di contrattualizzazione, valutazione, rendicontazione e validazione dei dati con gli enti gestori sanitari, sociosanitari e sociali.	72500000-00	P	631 – Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web.	
A) Importo totale non soggetto a ribasso					**€ 3.055.390,00**
B) Importo negoziabile totale soggetto a ribasso					**€ 1.645.210,00**
A) + B) Importo complessivo a base di gara					**€ 4.700.600,00**

Ai sensi dell'art. 41 comma 15 bis del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro nel rispetto dei seguenti criteri:

- *il 65% dell'importo a base di gara non può essere soggetto a ribasso;*
- *il restante 35% può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.*

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 4.700.600,00** è così suddiviso tra le Amministrazione aggregate:

ATS Milano	ATS Bergamo	ATS Brescia	ATS Brianza	ATS Insubria	ATS Pavia	ATS Val Padana	**Totali***
€ 970.500,00	€ 485.200,00	€ 623.500,00	€ 630.100,00	€ 778.500,00	€ 457.300,00	€ 755.500,00	**€ 4.700.600,00**

**Tutti gli importi si intendono IVA esclusa*

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, è il seguente: CCNL Commercio - HO11, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizio di natura intellettuale secondo quanto stabilito dall' art. 26, comma 3 bis, D.Lgs 81/08.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi a bilancio delle Amministrazioni.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 60 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti.

3.2 REVISIONE PREZZI

Nel periodo di vigenza dei singoli contratti sarà applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto all'art. 3.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano il seguente indice sintetico: Indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi (PPS) 631 – Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto

Le Amministrazioni si riservano, anche separatamente, di prorogare i contratti per una durata massima pari a **6 (sei)** mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 422.760,00** al netto di Iva, così suddiviso tra le Amministrazioni aggregate:

ATS Milano: € 85.150,00

ATS Bergamo: € 40.700,00

ATS Brescia: € 57.250,00

ATS Brianza: € 63.010,00

ATS Insubria: € 68.400,00

ATS Pavia: € 40.500,00

ATS Val Padana: € 67.750,00

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ciascuna Amministrazione può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'aggiudicatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 940.120,00** al netto di Iva, così suddiviso tra le Amministrazioni aggregate:

ATS Milano: € 194.100,00

ATS Bergamo: € 97.040,00

ATS Brescia: € 124.700,00

ATS Brianza: € 126.020,00

ATS Insubria: € 155.700,00

ATS Pavia: € 91.460,00

ATS Val Padana: € 151.100,00

Adesione postuma art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023

Nel periodo di vigenza dei singoli contratti, agli operatori economici aggiudicatari potrà inoltre essere chiesto di estendere il servizio oggetto della presente procedura, al medesimo prezzo offerto in gara, in favore di ATS della Montagna per un importo complessivo di **€ 622.280,00**.

La scadenza del contratto stipulato in adesione postuma non potrà in ogni caso eccedere i termini di conclusione previsti per il contratto sottoscritto dalla Agenzia Capofila ATS Milano.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 6.685.760,00 (Iva esclusa)

Tabella n. 2

BASE D'ASTA			MODIFICHE CONTRATTUALI			
A	B	C	D	E	F	G

Importo NON soggetto a ribasso (65%)	Importo soggetto a ribasso (35%)	Base d'asta totale (A+B)	Importo proroga 6 mesi art. 120 comma 10	Importo opzione art. 120 comma 1 lett. a) (+20%)	Adesione postuma art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023	Valore stimato dell'appalto
€ 3.055.390,00	€ 1.645.210,00	€ 4.700.600,00	€ 422.760,00	€ 940.120,00	€ 622.280,00	€ 6.685.760,00

Tutti gli importi si intendono espressi IVA esclusa.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, *entro 10 giorni naturali*, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo nel FVOE dell'operatore economico. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre esercizi almeno n. 1 (uno) servizio di sviluppo software attinenti alla progettazione e realizzazione di portali e servizi web erogati per Enti pubblici, realizzato anche in favore di soggetti privati, di importo minimo **almeno pari ad un quarto** della base d'asta, ovvero a € 1.175.150,00. Tale importo può essere raggiunto anche tramite la somma dei valori di più servizi di sviluppo software, attinenti alla progettazione e alla realizzazione di portali e servizi web.

L'autodichiarazione dovrà contenere l'oggetto del servizio, la corretta esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante o il soggetto privato in favore del quale è stato reso il servizio e il periodo di riferimento.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 87, comma 3 e all'allegato II.8, del Codice.

La comprova del requisito può essere fornita, in luogo dell'autocertificazione di cui sopra, anche mediante la produzione della seguente documentazione:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Si precisa che l'elenco dei documenti a comprova sopra esposto è da considerarsi esplicativo e non esaustivo. Si rimanda a quanto indicato dall'art. 87 comma 3del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relativo allegato XVII. All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura del concorrente.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 6.2 richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a **migliorare l'offerta**, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile (art. 104, comma 12 del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo del contraente principale, ovvero, differente contratto collettivo, purché garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore (art. 119, comma 12 del Codice).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, pari a 2% del valore complessivo della procedura ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del Codice, e precisamente di importo pari a **€ 94.012,00**

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante versamento effettuato con causale "**Acquisizione di un sistema informativo e relativi servizi di assistenza e manutenzione dedicato al percorso di contrattualizzazione, valutazione, rendicontazione e validazione dei dati con gli Enti Gestori sanitari, sociosanitari e sociali"** in favore dell'ATS della Città Metropolitana di Milano con le seguenti modalità. La normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con decorrenza 01.03.2021, l'unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il **PagoPA**. A tal fine, sul Portale Istituzionale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso l'ATS della Città Metropolitana di Milano: https://www.ats-milano.it/servizi-online/my-pay/paga.

In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente avente le caratteristiche richieste dalla Delibera ANAC n. 606 del 19/12/2023.

Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera ANAC n. 606, fino al 30 giugno 2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dal concorrente nella dichiarazione aggiuntiva. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, il concorrente acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. La stazione appaltante provvederà a segnalare all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
    1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
    2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    3. la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10 % cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;

d) Riduzione del 20 % in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non **oltre le ore 12:00 del giorno 15/01/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 99 Mbyte per singolo file indicate nell'Allegato C "Modalità Tecniche di utilizzo Piattaforma SinTel". La Piattaforma accetta esclusivamente i files in formato ".zip" ovvero ".rar", ovvero".7z", ovvero equivalenti software di compressione dati.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – **Offerta tecnica**;

C – **Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le

omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta **è sanabile.**
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante **può sempre chiedere chiarimenti** sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza a Piattaforma SinTel per compilare o allegare la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa	
Documento	**Busta**
Domanda di partecipazione redatta in bollo (**Allegato A** Sub allegato 1 al Disciplinare di gara)	Amministrativa
Copia del pagamento del contributo ANAC	Amministrativa
Response xml del DGUE	Amministrativa
Eventuali procure	Amministrativa
Eventuale. Dichiarazione di avvalimento, contratto di avvalimento, Response xml del DGUE dell'Ausiliaria di cui al punto 14.4 (**Allegato F** Sub allegato 6 al Disciplinare di Gara)	Amministrativa
Eventuale. Atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica di cui ai punti **4 e 6.3**	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Eventuale. Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Ricevuta di pagamento elettronico del bollo ovvero del bonifico bancario	Amministrativa
Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali (**Allegato B** Sub allegato 2 al Disciplinare di gara)	Amministrativa
Autocertificazione di cui al punto 6.2, firmata digitalmente dal Concorrente, che deve indicare: la corretta esecuzione delle prestazioni, la Stazione Appaltante ed un riferimento per un eventuale contatto, l'oggetto ed il valore dell'appalto, il periodo di riferimento.	Amministrativa

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A** sub allegato 1 al Disicplinare.

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente,

ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023 (art. 35 comma 5 bis del Codice);
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 375 del 09.05.2024 e reperibile sul sito internet istituzionale www.ats-milano.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17 giugno 2019, n. XI/1751, accessibile al seguente link https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/istituzione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del Decreto Legislativo 159/2011;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00, dovrà avvenire in modalità telematica tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate – ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 – o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente dovrà allegare/inserire nella Busta Amministrativa, entro il termine di presentazione dell'offerta, la ricevuta di pagamento del sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa, il pagamento potrà avvenire tramite il modello F24 (con codice tributo 1552 e indicazione dell'anno di riferimento).

Il concorrente, inoltre, dovrà allegare/inserire nella Busta Amministrativa la seguente documentazione:

- copia informatica del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione dei pagamenti;
- dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura, qualora non sia desumibile dalla copia inviata.

In **alternativa**, il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione. Si precisa che, in tale ultimo caso, è obbligo dell'operatore economico conservare il contrassegno per 3 anni, per le verifiche dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare/inserire nella Busta Amministrativa, entro il termine di presentazione dell'offerta, la seguente documentazione:

- copia informatica del contrassegno, debitamente annullato;
- apposita dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendo, solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;

- nel caso di Aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità, carenza o mancanza nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale (art. 104, comma 12, del Codice).

13.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

  a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

  b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

  c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

In ragione dell'entrata in vigore a decorrere dal 1gennaio 2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement di cui all'art 22 del D.lgs. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la Banca Dati ANAC, la Stazione Appaltante ha predisposto ed allegato al presente capitolato la "R*equest.xml"* del Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il concorrente dovrà produrre, la "*Response.xml*" del DGUE, con le seguenti modalità:

1) accede al link eDGUE disponibile sulla piattaforma SinTel;

2) seleziona la compilazione come operatore economico;

3) esegue l'upload del file "*Request xml*" di cui al punto 2;

4) inserisce i dati richiesti;

5) genera il file "*Response xml*";

6) carica a sistema il DGUE in formato PDF firmato digitalmente.

Il DGUE deve essere sottoscritto **con una firma digitale** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:

- **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
- **nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti tenendo conto anche di quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le

informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella dichiarazione aggiuntiva che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel capitolato.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica nel DGUE l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art 5. del presente Disciplinare, così come previste dal Codice, nonché il possesso degli ulteriori requisiti indicati nell'art. 6 e ss. (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di

scadenza per la presentazione delle offerte.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso sia nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati, oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

14.OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione relativa all'offerta tecnica, consistente in un unico file formato .zip, ovvero ".rar", ovvero ".7z", ovvero equivalenti software di compressione dati, a pena di inammissibilità dell'offerta.

Tutti i documenti richiesti ai fini della valutazione tecnica devono essere sottoscritti singolarmente con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Nel caso si alleghino cartelle compresse si chiede di **NON** firmare digitalmente la cartella compressa bensì i singoli documenti presenti

all'interno.

Offerta tecnica	
Documento	**Busta**
Relazione tecnica	Tecnica
Eventuale altra documentazione (a mero titolo esemplificativo: schede tecniche o illustrative)	Tecnica
Eventuale copia aggiuntiva della Offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza e relativa dichiarazione	Tecnica
Eventuale. Dichiarazione di avvalimento premiale	Tecnica

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 17.1, gli elementi ivi descritti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La relazione ed altra eventuale documentazione che il concorrente vorrà produrre dovranno essere ben organizzate e richiamate precisamente nella documentazione tecnica con un numero identificativo, al fine di garantire massima facilità di consultazione da parte della Commissione Giudicatrice. Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile l'intera proposta tecnica, la stessa, in quanto impegnativa ed organicamente inseribile all'interno dello stipulando contratto, dovrà essere formulata in modo specifico per soddisfare le necessità descritte all'interno del Capitolato e non dovrà essere illustrata in modo generico. La descrizione delle proposte dovrà inoltre essere inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute.

In merito alla documentazione tecnica si precisa, infine, quanto segue.

Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra procedura di gara o altro diverso contratto.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana.

Nel caso di discordanza tra i dati e/o informazioni contenute nella documentazione tecnica, ferma la discrezionalità tecnica ed interpretativa attribuite alla Commissione Giudicatrice, a tutela dell'interesse primario a valutare caratteristiche, condizioni e stati realmente esistenti ed offerti, ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio inerente la qualità, la Commissione Giudicatrice provvederà a verificare le informazioni prodotte sulla base di lettura sistematica di tutti i documenti prodotti nel rispetto di quel principio di ragionevolezza interpretativa che impone all'Organo procedente di considerare e valorizzare adeguatamente ogni informazione direttamente o indirettamente emergente dalla documentazione

integralmente considerata. La Commissione Giudicatrice avrà la facoltà di interpellare l'operatore economico ai fini di conferma/chiarimento della interpretazione adottata. Nell'ipotesi in cui la discordanza attenga al contenuto delle condizioni afferenti a tipologia di servizi, livello di prestazioni, altro contenuto quantitativo/qualitativo dipendente da valutazioni discrezionali dell'operatore concorrente, sarà considerata oggetto di obbligazione contrattuale la proposta qualitativamente/quantitativamente più favorevole per l'Ente e, pertanto, la Commissione Giudicatrice prenderà in considerazione tale contenuto ai fini dell'attribuzione del punteggio. Resta inteso che, proprio in considerazione della puntualizzazione testé evidenziata, nell'ipotesi di aggiudicazione, a carico dell'operatore economico graverà l'obbligo di adempiere alla prestazione di cui trattasi secondo i contenuti e condizioni "più favorevoli" alle Amministrazioni, dichiarate in sede di gara e prese in considerazione dalla Commissione Giudicatrice in fase di valutazione tecnico-qualitativa del progetto.

Le Agenzie si riservano, in ogni momento della procedura e della fase di esecuzione del contratto, la facoltà di verificare la veridicità della documentazione, delle dichiarazioni presentate, della corrispondenza dei relativi contenuti a circostanze di fatto realmente esistenti e/o di chiedere precisazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti degli stessi.

Nella documentazione amministrativa e tecnica non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, che compongano l'offerta economica o che comunque riguardino l'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti verrà utilizzata dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione qualitativa del progetto tecnico proposto e l'attribuzione del relativo punteggio qualitativo. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai soggetti offerenti, tale da non consentire la valutazione delle prestazioni oggetto di acquisizione da parte della Commissione Giudicatrice, comporta un punteggio pari a zero se limitata a voci specifiche e comporta l'esclusione dalla gara se riguarda l'offerta nel suo complesso.

La Commissione Giudicatrice potrà comunque valutare insufficiente un'offerta tecnica che ritenga lacunosa o inadeguata, escludendola dalle successive fasi della procedura.

La Commissione si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere chiarimenti in ordine alle informazioni emergenti dalla documentazione correttamente prodotta, allo scopo di pervenire alla più attenta e completa analisi degli elementi oggetto di valutazione. Si dà evidenza che non saranno ammesse in alcun caso integrazioni della documentazione tecnica presentata in sede di gara inerente le caratteristiche tecnico-qualitative dei servizi offerti. Saranno escluse dalla gara le offerte non pienamente rispondenti alle specifiche

tecniche prescritte e richieste nei Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. (Infra art. 26 accesso agli atti). Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15.OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce in Piattaforma SinTel, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta economica	
Documento	**Busta**
Offerta economica *(generata automaticamente dal sistema)*	Economica
Schema di offerta economica (**Allegato E** Sub allegato 5 al Disciplinare di gara)	Economica
Dettaglio offerta economica (**Allegato E1** Sub allegato 1 all'Offerta economica)	Economica

L'Offerta economica è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

- **"Offerta Economica"**, generata automaticamente dal Sistema contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e apposita/e scheda/e, secondo le modalità successivamente indicate. I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
  i. scaricata e salvata sul proprio PC;
  ii. sottoscritta digitalmente.
- Schema di offerta economica in conformità all'**Allegato E** (Sub allegato 5 al Disciplinare di gara), che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate successivamente nonché all'interno del suddetto allegato.
- Dettaglio offerta economica (**Allegato E1** Sub allegato 1 all'Offerta economica) che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate successivamente nonché all'interno del suddetto allegato.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, il valore complessivo offerto espresso in Euro, IVA esclusa – con due cifre decimali.

I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA, che verrà corrisposta ai sensi di legge. L'offerta deve ritenersi valida per un periodo di **180** giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Il concorrente ha facoltà di fornire, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo o sui costi che concorrono a formare il valore complessivo posto a base di gara, nonché eventualmente relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta le quali saranno valutate nel caso in cui l'offerta presentata appaia anormalmente bassa ex art. 110 del Codice.

Qualora il concorrente intenda esercitare tale facoltà, dovrà inserire/allegare a Sistema, nell'apposito campo **"Giustificativo dell'offerta economica"**, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'Allegato C "Modalità tecniche Utilizzo Piattaforma SinTel", l'allegato E e l'eventuale documentazione, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa). In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la documentazione a giustificazione dell'offerta, dovrà essere sottoscritta con firma digitale secondo le modalità riportate al successivo art. 16.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16.SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'Offerta tecnica e l'offerta Economica, devono essere sottoscritte con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs n. 36/2023;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**,

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	**100**

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Tabella n. 3 dei Criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

PARAMETRO	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
A	Caratteristiche del software richiesto. Valutazione di una demo	40
B	Strumenti e metodologie per la gestione del ciclo di vita del software	10
C	Servizio di manutenzione ordinaria e composizione delle risorse professionali impiegate	15
D	Servizio di manutenzione evolutiva e composizione delle risorse professionali impiegate	15
	Totale	80

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di 41.

PARAMETRO A: Caratteristiche del software richiesto. Valutazione di una demo (max 40 punti)

Ad ogni Concorrente sarà richiesta una demo esplicativa delle modalità di funzionamento e delle caratteristiche del software per verificare l'effettiva copertura delle funzionalità previste nel capitolato tecnico. La presentazione della demo verrà fissata per ogni singolo Concorrente a seguito dell'apertura della busta tecnica e prima dell'assegnazione dei punteggi tecnici da parte della Commissione Giudicatrice. I Concorrenti verranno convocati per la presentazione, che avverrà a porte chiuse, dalla stessa Commissione sulla base di una specifica scheda di valutazione (checklist), la medesima per tutti i Concorrenti.

La Commissione Giudicatrice valuterà eventuali funzionalità accessorie che possano risultare migliorative per l'operatività del sistema informativo richiesto da ATS.

Il punteggio relativo alla demo verrà assegnato dalla Commissione valutando il grado di copertura delle funzionalità del sistema presentato rispetto al capitolato tecnico ed eventuali migliorie rispetto a quanto richiesto.

PARAMETRO B: Strumenti e metodologie per la gestione del ciclo di vita del software (max 10 punti)

Sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice una relazione che descriva in dettaglio gli strumenti e le metodologie che il Concorrente intende adottare per la gestione del software, della Quality Assurance, del Configuration & Release Management, del monitoraggio delle performance e della sicurezza informatica. Le modalità descritte (metodologie, tecniche, strumenti, ambienti, localizzazione, canali) si intendono estese anche al processo di Change Management, garantendo le finalità di monitoraggio, audit e governance da parte ATS.

Come indicato nel capitolato tecnico al capitolo 5. "*Avvio e gestione del servizio*", ATS considera necessario ricorrere a strumenti e metodologie di project management. ATS considera preferenziale ricorrere agli strumenti ed alla metodologia Microsoft Azure DevOps (Azure DevOps Services) per la gestione del software, della Quality Assurance, del Configuration & Release Management, del testing ed il monitoraggio del servizio in produzione.

Qualora venga proposta una soluzione non integrata o parzialmente integrata con gli strumenti Microsoft Azure DevOps ricorrendo a soluzioni di gestione del software alternative, affinché tale proposta sia considerata accettabile da ATS, occorre che la relazione tecnica dia evidenza di come l'eventuale codice sorgente sviluppato ad hoc per ATS e la relativa documentazione saranno integrati e resi disponibili nell'ambiente Azure di ATS.

Sarà giudicata dalla Commissione anche la modalità utilizzata dal Concorrente per la gestione dei test automatici/di non regressione e l'eventuale integrazione con gli strumenti (Azure Test Plan) resi disponibili nell'ambiente Azure di ATS onde garantire la non regressione delle funzionalità del software in esercizio.

La relazione tecnica deve fornire indicazioni sulla metodologia di gestione del ciclo di vita del software adottata onde garantire ad ATS, in particolare, il rispetto delle scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale e dalle successive fasi di manutenzione evolutiva. Il requisito si applica pertanto anche alle attività di manutenzione evolutiva.

PARAMETRO C: Servizio di manutenzione ordinaria e composizione delle risorse professionali impiegate (max 15 punti)

Sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice una relazione che descriva in dettaglio la composizione (qualitativa e quantitativa) del team di risorse professionali che il Concorrente intende dedicare ad ATS per svolgere il servizio di manutenzione ordinaria, dettagliando in particolare le modalità, la tempistica, gli strumenti e gli SLA, eventualmente migliorativi rispetto a quelli definiti da ATS, gestendo anche l'eventuale concorrenza di attività. Sarà valutata, in particolare, la modalità di presa in carico delle segnalazioni e la gestione del sistema di ticketing.

PARAMETRO D: Servizio di manutenzione evolutiva e composizione delle risorse professionali impiegate (max 15 punti)

Sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice una relazione che descriva in dettaglio la composizione (qualitativa e quantitativa) del team di risorse professionali che il Concorrente intende dedicare ad ATS per

svolgere il servizio di manutenzione evolutiva, dettagliando in particolare le modalità, la tempistica, gli strumenti e gli SLA, eventualmente migliorativi rispetto a quelli definiti da ATS, con cui si intende rendere efficace la presa in carico delle attività assegnate, gestendo anche l'eventuale concorrenza.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi **qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "**punti D max**" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

VALORE DEL COEFFICIENTE		CRITERI MOTIVAZIONALI PER ASSEGNAZIONE VALORE
OTTIMO	1,00	in caso di offerta in cui si denotano una trattazione completa ed accurata con ottimo livello di approfondimento e/o soluzioni e metodologie innovative con elementi distintivi e punti di eccellenza.
BUONO	0,80	In caso di trattazione completa, accurata e con un buon livello di approfondimento e di dettaglio, che evidenzia le competenze e le qualità delle soluzioni/metodologie proposte.
DISCRETO	0,70	in caso di trattazione completa, caratterizzata da un accettabile livello di approfondimento e che evidenzia elementi qualitativi apprezzabili.
SUFFICIENTE	0,60	in caso di trattazione che, seppur completa, non evidenzia spunti di rilievo o valore aggiunto rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico
SCARSO	0,40	in caso di offerta carente e/o lacunosa che tratta le tematiche con un limitato livello di approfondimento e di dettaglio
INSUFFICIENTE	0,20	In caso di offerta carente e/o lacunosa che omette di trattare alcune tematiche e le tratta con insufficiente e incompleto livello di approfondimento
NON VALUTABILE	0,00	In caso di offerta del tutto carente di elementi idonei alla valutazione.

Sarà calcolato, quindi, per ciascun criterio esaminato, dell'offerta tecnica, il coefficiente medio (CM) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari, tenendo conto dei primi due decimali senza arrotondamenti (esempio: CM 0,7272 = 0,72). Tale media verrà poi moltiplicata per il punteggio massimo assegnabile al criterio oggetto di valutazione.

17.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Al termine delle valutazioni dei singoli criteri, verrà calcolato il "punteggio totale relativo di qualità" (Pqt) del singolo Concorrente sommando i punteggi (Pq) ottenuti nei criteri A, B, C e D secondo la seguente formula:

Pqt = PqA + PqB + PqC + PqD

Saranno ritenute idonee, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le offerte che avranno ottenuto, prima della riparametrazione, una votazione complessiva di almeno **41 punti su 80 complessivi**. Pertanto le offerte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 41 punti, prima della riparametrazione, saranno considerate inidonee.

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto 80 punti e alle offerte presentate dagli altri operatori economici i punteggi riparametrati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$y = (Qb*80) / Qo$$

dove:

y = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;

Qo = miglior punteggio tecnico-qualitativo assegnato;

Qb = punteggio tecnico-qualitativo assegnato all'operatore economico considerato.

17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica darà luogo all'attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti.

L'offerta dovrà indicare il ribasso in cifre da calcolarsi tenendo conto del solo importo soggetto a ribasso pari al 35% dell'importo totale a base d'asta. Non sono ammesse offerte in aumento.

Al fine dell'assegnazione del punteggio relativo al presente criterio verrà utilizzato il metodo di calcolo di natura non lineare, secondo la seguente formula:

Se Ri < Rmed

$PEi = (Ri/Rmed)^{\alpha} * X$

Se Ri > Rmed

PEi= X

ove:

PEi= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;

Ri= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;

Rmed= media ribassi offerti;

α = coefficiente = 0,1;

X= 20

18.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 15/01/2026, alle ore 14:00.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Tale comunicazione potrà essere fornita anche nella medesima data prevista per la seduta destinata all'apertura delle Buste Amministrative pervenute per la partecipazione alla gara, conseguentemente allo svolgimento di tale seduta.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno **2 giorni** prima della data fissata.
La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alla predetta seduta è consentita la partecipazione solo da remoto tramite l'applicazione Microsoft Teams, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Per la partecipazione alla riunione si chiede la trasmissione di un indirizzo email da invitare all'incontro e il nominativo dell'incaricato che parteciperà alla seduta, con relativa delega firmata digitalmente del Legale rappresentante corredata di documento di identità del delegato e delegante con foto riconoscibile.

Tale indirizzo e il nominativo associato all'indirizzo e-mail dovrà essere comunicato in piattaforma SINTEL in "Comunicazioni della procedura" entro il giorno precedente la data della seduta.

La Stazione appaltante procederà a diramare ai concorrenti, tramite la piattaforma "Microsoft Teams", l'invito di partecipazione alla videoconferenza per il giorno ed ora previsti per la seduta di gara.

Al momento dell'accettazione in videoconferenza si procederà al riconoscimento delle generalità del partecipante. I partecipanti ammessi alla videoconferenza dovranno necessariamente prendere parte alla stessa con modalità video attivata ed essere riconoscibili per tutta la seduta di gara.

In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo e del nominativo dell'incaricato entro il suddetto termine, la Stazione Appaltante procederà con le operazioni di gara.

Si precisa, infatti, che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che, per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (Cfr. *ex plurimis*, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez III. 13/03/2018, n, 370; Cons Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

20.VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) prendere atto della ricezione su Piattaforma SinTel delle offerte e controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In tale seduta la Commissione Giudicatrice, con il supporto del RUP, verifica la presenza in piattaforma della documentazione tecnica.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate e all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice individua gli operatori che non hanno superato la soglia e procede alla riparametrazione dei punteggi, secondo quanto indicato al paragrafo 17.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione del punteggio finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'art. 2.3.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano una deviazione pari o superiore al 20% rispetto all'offerta immediatamente più alta.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della *commissione giudicatrice* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il **contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro **60 (sessanta) giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro **30 (trenta) giorni** dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

24.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25.CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81, e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito internet di questa stazione appaltante al link:

Per l'**ATS Città Metropolitana di Milano**
https://www.ats-milano.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.

Per l'**ATS di Bergamo**
https://www.ats-bg.it/amministrazione-trasparente/codice-etico-comportamentale-disciplinare-e-informativa-sicurezza

Per l'**ATS di Brescia** https://www.ats-brescia.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti-inerenti-organizzazione-e-programmazione-dell-agenzia

Per l'**ATS della Brianza** https://www.ats-brianza.it/disp-gen-mn-item/331-atti-generali;

Per l'**ATS dell'Insubria**
https://www.ats-insubria.it/amministrazione-trasparente/category/877-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta;

Per l'**ATS di Pavia**

https://www.ats-pavia.it/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta

https://www.ats-pavia.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-prevenzione-corruzione-e-trasparenza

Per l'**ATS della Val Padana**

https://www.ats-valpadana.it/amministrazione-trasparente/codice-comportamento-dell-ats-val-padana.

26.ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma SinTel o tramite il portale di ATS Milano accessibile attraverso il link ACCESSO AGLI ATTI | ATS Milano (ats-milano.it).

L'accesso agli della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità di cui al Regolamento aziendale pubblicato al seguente indirizzo: https://www.ats-milano.it/servizi-online/accesso-atti.

Ai sensi dell'art. 36 D. Lgs n. 36/23, tramite la medesima funzionalità "Comunicazioni della procedura", gli atti della procedura sono resi reciprocamente disponibili agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Qualora il concorrente ritenga che la propria Offerta o, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta se presenti, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre, all'interno dell'apposito spazio contenuto nell'Offerta tecnica, per ciascuna delle casistiche idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale e le ulteriori modalità di cui alle "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*", dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere tassativamente indicate la necessaria motivazione e la necessaria comprova della stessa nei seguenti termini:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica (nel caso di cui al precedente punto a)) e delle giustificazioni dell'Offerta costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;

- l'istituto giuridico posto a tutela (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere caricata in Sintel. Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti. Si ricorda che è inammissibile una secretazione massiva.

In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti senza nulla richiedere ulteriormente.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di avviare un contraddittorio con il concorrente al fine di valutare la presenza del suddetto segreto tecnico, economico, commerciale. In caso di mancato riscontro del concorrente alla richiesta della Stazione Appaltante questa consentirà l'accesso senza nulla richiedere ulteriormente.

Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i di secretazione ai fini dell'accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

27.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Lombardia – Milano.

28.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa inserita nello schema contratto (Allegato 3).

29.DOCUMENTI E VERIFICHE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Nel termine di **32 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione**, l'aggiudicatario dovrà far pervenire alle AATTSS, ai fini della stipula del Contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

- idonei documenti comprovanti la prestazione, per ciascuna Amministrazione contraente, di una cauzione definitiva in favore della relativa Amministrazione, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l'importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo del presente Disciplinare. In caso di R.T.I., la cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall'impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo;
- per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia, la nomina firmata digitalmente secondo le modalità di cui all'allegato del Disciplinare dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72;
- (in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo alla partecipazione) copia autentica dell'atto costitutivo dell'RTI o Consorzio;
- dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dalle

singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta;

- copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore del Contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma (se non già presente nella Documentazione amministrativa presentata);
- copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico o da persona munita di comprovati poteri di firma, del documento attestante il pagamento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, delle marche da bollo inerenti al Contratto;
- copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico o da persona munita di comprovati poteri di firma della polizza assicurativa contro la responsabilità Civile verso terzi prevista all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- il nominativo e i contatti del referente del servizio;
- eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura;
- eventuale, ulteriore, documentazione espressamente indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto (cui si rinvia).

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. L'ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la Stazione Appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.